



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

**REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C. DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
IN MATERIA DI ISCRITTI MOROSI SOSPESI**

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera n. 80 del 23 ottobre 2012

Art. 1

Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena sono tenuti, ai sensi dell'art. 37 RD 2537/1925, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente.

Le procedure ordinarie di riscossione sono quelle previste dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena.

Art. 2

Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 50 R.D. 2537/25.

Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista nella morosità, il Consiglio dell'Ordine ne delibera la sospensione a tempo indeterminato e lo invita ulteriormente a sanare la propria posizione debitoria nel termine **di sei mesi** dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Le quote arretrate e tutte le spese sostenute dall'Ordine per l'invio di solleciti, convocazioni, delibere di assunzione procedimenti disciplinari vengono messe in carico all'Iscritto moroso.

Art. 3

A seguito di provvedimento di sospensione l'Ordine invita l'Iscritto all'immediato deposito del timbro professionale presso la Segreteria dell'Ordine.

Art. 4

Il nominativo dell'Iscritto sospeso viene annotato nell'Albo Professionale in apposito elenco (sia esso in formato cartaceo o informatizzato).

Del provvedimento viene data comunicazione sul Notiziario dell'Ordine.

Art. 5

Il provvedimento di sospensione comporta la sospensione del versamento del contributo di sostentamento a favore del CNAPPC e della Federazione (qualora l'Ordine ne faccia parte). I contributi verranno erogati ad avvenuto incasso delle quote arretrate.

Art. 6

Il Consiglio, trascorso il termine di cui all'art. 2, invita l'Iscritto sospeso, con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, a manifestare entro 10 giorni la propria scelta tra chiedere la cancellazione dall'Albo ovvero rimanere iscritto saldando tutto il dovuto.

Nella comunicazione è specificato che l'eventuale mancata risposta darà luogo alla cancellazione dall'Albo.

Art. 7

A seguito della comunicazione di cui all'art. 3, qualora l'Iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ultimo termine di 7 giorni dal ricevimento per adempiere.

Decorso inutilmente detto termine si dà luogo alla cancellazione dall'Albo.

Art. 8

Anche in caso di cancellazione, su richiesta dell'Iscritto ovvero a seguito di procedimento disciplinare, gli oneri contributivi inevasi continuano ad essere dovuti dal soggetto cancellato.

L'Ordine procederà al recupero del credito con le modalità che riterrà maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente.

Art. 9

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il pregresso e mai onorate.

Art. 10

Norma transitoria e finale

Per quanto non compiutamente previsto nel presente regolamento si rimanda ai contenuti della "Guida ai procedimenti disciplinari" predisposta dal CNAPPC.

Art. 11

Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito dell'Ordine.